

Il principio lavorista*

di Valentina Pupo **
(29 novembre 2013)

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Significato del fondamento sul lavoro della Repubblica. – 3. Diritto al lavoro. – 3.1 (*segue*) Profilo positivo. – 3.2 (*segue*) Profilo negativo. – 4. Dovere al lavoro. – 5. Diritto al lavoro e diritto di sciopero. – 6. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione.

La Costituzione italiana, come altre Costituzioni del XX sec., conferisce un rilievo particolare al *lavoro*, configurando così il *principio lavorista* come uno dei principi fondamentali dell'ordinamento.

L'art. 1, infatti, nel delineare i caratteri del nuovo Stato, connota ulteriormente la Repubblica democratica italiana come "*fondata sul lavoro*"; l'art. 3, comma 2, impegna la Repubblica a rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono alla realizzazione dell'eguaglianza ed alla piena partecipazione dei *lavoratori* all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; ma soprattutto l'art. 4 riconosce a tutti i cittadini il diritto al *lavoro*, unico diritto espressamente inserito nell'enunciazione dei Principi fondamentali della Costituzione, e attribuisce alla Repubblica il compito di promuovere le condizioni che rendano effettivo tale diritto stabilendo, al secondo comma, il dovere di ogni cittadino di svolgere, in relazione alle proprie possibilità ed alla propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.

Il riferimento al *lavoro* ed ai *lavoratori*, sempre nell'ottica della loro tutela al livello costituzionale, non è riscontrabile

* Scritto sottoposto a *referee*.

soltanto nelle disposizioni di apertura, attinenti ai principi fondamentali, ma lo si rinviene in diverse altre norme del Titolo III (artt. 35 ss.), relativo ai “Rapporti economici”, vale a dire a quella parte della Carta fondamentale che è stata denominata “Costituzione economica della Repubblica”. È stato, infatti, notato (**C. MORTATI, [1], 144**) come l’art. 4, nella struttura della Costituzione, sia collocato in una posizione esattamente intermedia tra disposizioni generali, che ne costituiscono il presupposto, ed altre più specifiche che delineano le condizioni e gli orientamenti da seguire perché il godimento di tale diritto trovi per tutti effettivo riscontro.

I motivi della centralità e della considerazione che il lavoro ha assunto nella Costituzione derivano dal ruolo e dal valore che a sua volta esso ha progressivamente raggiunto nelle società nazionali contemporanee, rappresentando un bene primario ed essenziale, nel senso che, per suo tramite, il soggetto acquista gli strumenti necessari per collocarsi nella sfera delle relazioni giuridiche, per definire la propria posizione sociale e partecipare attivamente alle dinamiche sociali. Rappresenta, al tempo stesso, uno strumento per la realizzazione dei principi fondamentali di libertà, eguaglianza e dignità della persona, cardini portanti di tutte le Costituzioni democratiche contemporanee ed in special modo della Carta fondamentale italiana, tradizionalmente frutto del compromesso e della sintesi abilmente raggiunti in Assemblea costituente tra le acquisizioni dell’ideologia liberale, di quella socialista sul piano dell’eguaglianza sostanziale, nonché del portato della dottrina sociale cattolica.

Già all’epoca delle rivoluzioni borghesi, sul finire del XVIII secolo, il diritto al lavoro veniva configurato come principio fondamentale, sebbene non nell’ottica del soddisfacimento di esigenze di solidarietà sociale, bensì in quella dello Stato di polizia e della libertà di impresa

privata: un intervento statale finalizzato al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, con il controllo degli operai e delle loro organizzazioni. D'altra parte ciò era conforme allo sviluppo dello Stato liberale di diritto, caratterizzato dall'avvento al potere della classe sociale borghese e dunque dalla conseguente soggezione dei pubblici poteri alla supremazia della legge – massima espressione della volontà popolare in quanto frutto dell'elaborazione delle assemblee rappresentative – dalla tendenziale separazione dei poteri tra i vari organi dell'apparato autoritario dello Stato e dalla dichiarazione solenne, in Costituzioni scritte, dei principi di eguaglianza formale e di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo, nell'ambito delle quali venivano soprattutto annoverati l'iniziativa economica privata ed il diritto di proprietà, quest'ultima assunta quale emblema dei diritti di libertà (negativa) in quanto identificava gli interessi più diffusi fra le classi uscite vittoriose dalle grandi rivoluzioni borghesi. E proprio la dottrina politica liberale rivendicava una sfera di autonomia dei singoli nei confronti dello Stato, il cui compito era dunque quello di garantire l'ordine e la sicurezza e, sulla scia del pensiero economico liberista, il non-interventismo in economia, in modo tale da non frapporre alcun limite alla libera espansione dell'iniziativa privata individuale. La proprietà era garantita a prescindere da ogni accertamento che riguardasse l'attività svolta dal singolo per conseguirla. La disponibilità del capitale, nel regime di libera concorrenza che caratterizzava gli Stati liberali, consentì una progressiva industrializzazione dei processi economici, ma nello stesso tempo fece emergere in maniera particolarmente dirimpente le precarie condizioni delle categorie lavoratrici, vale a dire di quanti, invece, possedevano esclusivamente la propria forza lavoro ed avevano la necessità di metterla a disposizione dei detentori del potere economico con l'obiettivo di trarre le risorse per il sostentamento delle proprie famiglie,

finendo così in una situazione di inferiorità, dovuta al generalizzato sfruttamento capitalistico.

Divenne pertanto un'esigenza pressante degli Stati quella di fornire una risposta ai conflitti di classe che, con il lento formarsi di una coscienza di classe da parte dei lavoratori, si andavano progressivamente inasprendo ed alla necessità di una regolazione dei sempre più complessi rapporti sociali ed economici seguiti all'industrializzazione ed all'urbanizzazione. Prese così gradualmente piede l'idea che compito dello Stato non fosse più soltanto quello di garantire i meccanismi di formazione della ricchezza, ma anche quello di assicurarne una più equa distribuzione, tramite l'intervento in economia e l'introduzione dei primi istituti di protezione sociale delle classi lavoratrici, in modo tale da rendere più giuste ed accettabili le condizioni di vita dei cittadini per giungere, in tal modo, ad una più generalizzata situazione di benessere. E ciò segnò l'evoluzione verso una nuova politica dello Stato di diritto, finalizzata al riconoscimento delle prime istanze di giustizia sociale, attraverso una legislazione volta alla protezione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, la malattia, la vecchiaia, in un'ottica ancora non solidaristica ma prettamente utilitaristica, diretta all'implementazione dell'assetto capitalistico, della produzione e dei consumi, tramite il miglioramento della quantità e della qualità del lavoro prestato.

Il liberismo economico, confidando negli incerti meccanismi spontanei del mercato, era stato latore di diseguaglianze di fatto e di sopraffazioni; il liberalismo politico era divenuto insufficiente; l'affermazione dello Stato sociale ha rappresentato la risposta politico-constituzionale agli squilibri ed all'insicurezza sociale che il libero gioco delle forze produttive aveva inevitabilmente determinato, comportando un «mutamento-adattamento,

necessitato e tuttavia 'intelligente'» della forma di Stato alle nuove condizioni (**L. VENTURA**, [4], 112).

L'evoluzione successiva è stata segnata dalla positivizzazione dei diritti sociali nei documenti costituzionali del Novecento, in particolare nelle Costituzioni elaborate all'indomani del secondo dopoguerra nei maggiori Paesi europei (salva l'esperienza della Costituzione della Repubblica di Weimar del 1919, che rappresentò l'archetipo di un primo approfondimento giuridico relativo ai diritti sociali, modello per le elaborazioni successive), e soprattutto dei principi di tutela del lavoro, che si può considerare proprio l'esempio più paradigmatico di diritto sociale.

2. Significato del fondamento sul lavoro della Repubblica.

Il nostro ordinamento costituzionale si dichiara "lavorista" fin dalla prima disposizione di apertura, ponendo il lavoro a fondamento della Repubblica. La formula adoperata dall'art. 1 è stata variamente intesa dalla dottrina. Ciò su cui, tuttavia, vi è essenzialmente concordia è il fatto che si tratti di un enunciato che si pone in totale antitesi con i valori ritenuti centrali negli ordinamenti precedenti, come l'appropriazione privata dei beni produttivi o il privilegio legato alla classe ed al censo, ed inoltre che il lavoro rappresenti il «segno distintivo dello sviluppo della personalità dell'uomo» (**P. BARILE**, 103), «il più idoneo ad esprimere il pregio della persona» e a valutare la posizione da attribuire ai cittadini nello Stato, poiché non rappresenta soltanto uno strumento per il conseguimento di mezzi di sostentamento, ma «il tramite necessario per l'affermazione della personalità» (**C. MORTATI**, [4], 156-157; **Id.**, [2], 228, 232; **Id.**, [1], 145, 149-150). Ciò non significa che la Costituzione abbia voluto negare completamente valori "cardine" dei sistemi precedenti, ma soltanto che non viene più accettato che essi possano essere predominanti sulle esigenze di rispetto della personalità e della dignità dell'uomo. A tal proposito basti

pensare, ad esempio, a quanto dispone l'art. 41 Cost. che, al primo comma, proclama la libertà di iniziativa economica privata e, al secondo, stabilisce che essa non possa svolgersi in contrasto, dal punto di vista generale, con l'utilità sociale e, dal punto di vista individuale, con la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Il valore di un soggetto non deve, dunque, dipendere da posizioni di privilegio consolidate nel tempo (**M. S. GIANNINI**, 18) ma dal merito acquisito dalle persone attraverso la propria operosità ed intelligenza, fatta valere con il lavoro, oltre che con lo studio (art. 34, 3 comma, Cost.) (**M. OLIVETTI**, 33).

Gli autori che tendono a mettere in maggiore risalto il significato giuridico-normativo dell'enunciato considerano il principio lavorista come principio fondamentale, costitutivo e distintivo della forma di Stato e del tipo di democrazia delineato nella Costituzione italiana (**C. MORTATI**, [1], 144; **Id.** [3], 11; **Id.**, [4], 234), come «valore-base, informativo dell'ordinamento» (**T. MARTINES**, [2], 200), come «strumento di partecipazione politica (cioè di partecipazione democratica) e come primo cardine costituzionale per elevare e commisurare la dignità dell'uomo» (**L. VENTURA**, [1], 7; **Id.**, [5], 3). E contro l'opinione critica di chi sostenesse che si tratta di affermazioni dai connotati meramente ideologici, si richiama lo strumento dell'interpretazione letterale, in combinato disposto, dei primi quattro articoli della Costituzione (**L. VENTURA**, [5], 3).

I meriti acquisiti tramite il proprio lavoro rappresentano, dunque, gli unici criteri validi a fondare differenziazioni tra i cittadini, senza che possano più avere rilievo posizioni sociali che non trovino riscontro nell'apporto prestato da ciascuno al progresso materiale e spirituale della società. Il lavoro a cui si riferisce la formula costituzionale non costituisce, quindi «una prerogativa della classe lavoratrice», poiché è da intendere nel senso di «lavoro in

tutte le sue forme ed applicazioni”, come precisa anche la disposizione di cui all’art. 35 Cost., ed assume valore unitario ed inclusivo, rappresentando «un titolo di appartenenza alla comunità nazionale, alla cittadinanza» (G. ZAGREBELSKY, 20-21), arrivando a farne un titolo, a certe condizioni di lealtà e stabilità, per l’accesso degli stranieri alla cittadinanza.

Il riferimento al lavoro assume, pertanto, una centralità *antropologica* ed egualitaria, *etica* ed *economica* (M. LUCIANI, [2], 634, 637, 640; L. CARLASSARE, [2], 4): si configura come tratto caratterizzante universalmente la condizione umana, non soltanto in quanto attività lavorativa connessa al bisogno e alla necessità, ma anche in quanto motivo di emancipazione sociale, connesso cioè alla realizzazione dell’obiettivo politico sancito dall’art. 3, co. 2 Cost., vale a dire quello della piena partecipazione dei lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, tramite la predisposizione di misure che consentano ai lavoratori il superamento degli ostacoli economici e sociali che si frappongono al loro pieno sviluppo; assume una centralità etica poiché l’adempimento del dovere al lavoro esprime la partecipazione del singolo alla società, alla quale rende ciò che riceve in termini di servizi e di diritti, contribuendo a rafforzare il comune legame sociale, ed una centralità economica in uno Stato sociale interventista che non rinnega l’iniziativa economica privata ma, diffidando delle capacità di autoregolamentazione dei fattori del mercato, impegna le istituzioni nel loro complesso a promuovere le condizioni di effettività di tale diritto, nella prospettiva della piena occupazione. Quella che, secondo alcuni, viene invece esclusa è la sua centralità *politica* (M. LUCIANI, [2], 642), poiché nonostante la Repubblica fondata sul lavoro sia connotata in senso democratico, con l’indubbia centralità della libertà, accanto all’eguaglianza e all’autodeterminazione quali tratti caratterizzanti tale forma di Stato, non vede come protagonisti del processo

decisionale politico i lavoratori e le loro associazioni, bensì i cittadini e i partiti in cui essi sono associati, secondo le previsioni del secondo comma dell'art. 1 Cost., che attribuisce al popolo la sovranità, e dell'art. 49 Cost., che assegna ai cittadini associati in partiti il compito di concorrere alla determinazione della politica nazionale.

Vi è chi ritiene, invece, che l'enunciato che assume il lavoro a base della Repubblica abbia un «evidente significato morale» e sia, in realtà, una formula «riassuntiva» delle altre disposizioni costituzionali che si riferiscono al lavoro, ma non entri a determinare la fisionomia strutturale dello Stato italiano tanto quanto la determinano le qualificazioni della Repubblica che nell'articolo sono immediatamente precedenti a quell'espressione (**C. ESPOSITO**, 12, 15). Repubblica *fondata sul lavoro* sarebbe, pertanto, un'«espressione letteraria» e non giuridica, perché viene ritenuta suscettibile di trovare concretezza politica in futuro, e dunque di acquisire giuridicità nel corso di un processo prolungato nel tempo, ma finché l'assetto istituzionale da essa auspicato non trovi piena realizzazione sarebbe da considerare una «espressione di retorica costituzionale», un «principio istituzionale apparente», una «menzogna convenzionale della Costituzione» (**M. S. GIANNINI**, 19), alla stregua delle proclamazioni dell'uguaglianza o della fraternità delle Costituzioni ottocentesche, che si scontravano, però, con concrete situazioni di disuguaglianza di fatto. Considerata, inoltre, alla luce della realtà economica attuale, secondo una prospettiva sociologica e non giuridica, la formula potrebbe apparire come «una solenne presa in giro», se solo si pensa al modo in cui è tassato il lavoro rispetto al capitale ed al drammatico incremento della disoccupazione determinato dalla crisi economica, di fronte al quale i governi sembrano del tutto impotenti, contrariamente al loro

consistente attivismo a salvaguardia degli istituti di credito e del capitale (**G.U. RESCIGNO**, 47 s.); mentre considerata sotto un profilo giuridico, l'espressione dovrebbe essere intesa nel senso che «la Repubblica deve essere fondata sul lavoro», alla luce del fatto che il diritto non descrive *ciò che è*, ma prescrive *ciò che dovrebbe essere*, ed il principio giuridico fondamentale del lavoro, che pur costituisce un valore primario, non può sfuggire al bilanciamento, come tutti i principi costituzionali, ed in un bilanciamento che sia ragionevole, dovrebbe ad ogni modo essere ponderato con tutti gli altri argomenti pertinenti e ragionevoli (**G.U. RESCIGNO**, 48 ss.). E tuttavia, si rileva che tale bilanciamento non potrebbe che essere «ineguale» al cospetto di principi che non abbiano lo stesso valore fondamentale, e laddove in particolare il confronto sia fra diritti del lavoro ed altre situazioni economiche di vantaggio (**M. LUCIANI**, [2], 642, nota 57; cfr. anche **Id.**, [1], 100 ss., in relazione al bilanciamento ineguale fra esigenze economiche e soddisfacimento dei diritti sociali della persona).

Peraltro, anche chi attribuisce alla disposizione un significato giuridico non manca di rilevare come la realizzazione di tale ordine sia senz'altro in buona parte condizionata dall'efficienza dell'azione politica, e come, tuttavia, le disposizioni costituzionali abbiano già un grado di univocità sufficiente a vincolare giuridicamente non soltanto il legislatore ma anche l'interprete (**C. MORTATI**, [2], 235).

L'Assemblea costituente respinse un emendamento delle sinistre volto a inserire nell'art. 1 la formula di "*Repubblica dei lavoratori*", per via del significato classista che essa avrebbe potuto assumere, destando il sospetto che il nuovo Stato «inclinasse verso i Paesi socialisti, piuttosto che verso le democrazie dell'Occidente» (**G. ZAGREBELSKY**, 20). Tale locuzione avrebbe, infatti, potuto essere intesa nel senso di conferire ai lavoratori subordinati il ruolo di classe escludente ogni altra ed una

posizione più privilegiata rispetto agli altri cittadini nell'attribuzione dei diritti civili e politici, mentre la Costituzione non ha voluto dar vita ad uno Stato classista, ma *pluriclasse* se solo si pensa al carattere convenzionale che la connota e, di conseguenza, al compromesso raggiunto dagli esponenti delle varie correnti ideologiche costituenti (**C. MORTATI**, [2], 237 ss; **Id.**, [3], 13 s.). Si nota, però, come il significato classista in tal modo escluso si ripresenti nel riferimento ai *lavoratori* che si riscontra nel secondo comma dell'art. 3, nonostante al primo comma venga sancito il divieto di compiere distinzioni in base alle condizioni sociali: il secondo alinea diviene, quindi, indispensabile poiché non sarebbe sufficiente enunciare il principio di eguaglianza formale laddove poi esistono diseguaglianze di fatto che lo contraddicono, e dunque occorre prenderne atto e operare, con interventi pubblici di carattere sociale, per il raggiungimento dell'eguaglianza anche dal punto di vista sostanziale, tramite la predisposizione di trattamenti diversificati a favore dei cittadini sottoprotetti. In merito viene altresì osservato (**C. MORTATI**, [2], 238) che non sarebbe possibile porre alla base di un regime un determinato valore – nello specifico il lavoro – se non si considerassero le forze sociali portatrici dei relativi interessi e attive a sua difesa, così come non è possibile negare l'importante ruolo storico che proprio la classe lavoratrice ha rivestito nella presa di coscienza delle ingiuste condizioni di sfruttamento in cui essa versava, divenendo «classe generale perché rivolta alla tutela di interessi trascendenti quelli più immediatamente suoi propri, ponendosi come centro di attrazione degli altri aggregati sociali solidali nelle stesse esigenze» (**C. MORTATI**, [3], 25), poiché l'istanza di protezione sociale finisce per coinvolgere l'intera comunità associata, e non soltanto le classi che se ne sono fatte direttamente portatrici (**M. S. GIANNINI**, 13). Vi è, tuttavia, chi ha criticato

tale opinione, rilevando che non esiste nell'art. 1 alcun riferimento alle classi lavoratrici, e che, pertanto, la formula "fondata sul lavoro" non è in grado di prevalere sugli altri principi fondamentali e su quelle norme che connotano l'ordinamento politico italiano secondo un modello democratico parlamentare e pluralistico (**R. SCOGNAMIGLIO**, 2).

Pertanto, la dottrina ritiene che, se si vuole individuare «un nocciolo invariante» del principio lavorista che lo affranchi dalla disputa tra le forze politiche di volta in volta in campo, tendenti a fornirne interpretazioni più o meno forti, finalizzate a dare una preminenza all'efficienza del mercato rispetto al principio di eguaglianza o, viceversa, a porre dei limiti alla libertà in funzione della giustizia sociale, occorre fare riferimento al valore della dignità della persona, principio non bilanciabile, né graduabile, né limitabile da alcuna altra norma costituzionale e dunque integrante «l'assoluto costituzionale» (**G. SILVESTRI**, [1], 77 ss.; **Id.** [2], 85 s.). Se realisticamente sussistono condizioni diverse, di fatto e di diritto, tra le persone, poiché altrimenti si degenererebbe nell'egualitarismo, non sono tuttavia ammissibili quelle incidenti sulla dignità umana, che deve rimanere intangibile sia da parte del legislatore, che della pubblica amministrazione, sia da parte dei giudici che delle parti sociali. Ed il lavoro è visto, dunque, come «terreno comune nel quale si muovono, si incrociano e si delimitano reciprocamente tutti i valori fondamentali dell'ordinamento [...], non solo come "attività o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società", ma come estrinsecazione della personalità umana nel suo nucleo essenziale ed intangibile»: il circuito assiologico dignità–eguaglianza–libertà–lavoro fornirebbe, pertanto, un mezzo per giungere ad un'interpretazione coerente di tutte le disposizioni normative, di rango costituzionale e legislativo, in materia di rapporti economici e sociali ed il criterio fondamentale

per dirimere i casi più problematici (**G. SILVESTRI**, [1], 78 s.).

Si nota, peraltro, (**V. CRISAFULLI – L. PALADIN**, 6) come la Corte costituzionale di frequente, nelle sue sentenze, non consideri sufficiente a motivare le questioni di legittimità costituzionale l'argomentazione che denunci esclusivamente il contrasto con il "principio lavorista", ritenendo piuttosto che essa possa essere una ragione integrativa di eccezioni basate su altri e più specifici parametri: la Corte, infatti, riconosce che, "in un ordinamento costituzionale come il nostro, che si dichiara lavorista sin dalla sua disposizione di apertura" (sent. 35/2004) ponendo il lavoro a fondamento della stessa forma di Stato, la Costituzione intende sì affermare "la preminenza di ogni attività lavorativa nel sistema dei diritti-doveri spettanti ai cittadini" (sent. 60/1967) in quanto "valore primario della Repubblica democratica" (sent. 83/1979) anche per la coscienza sociale, ma, tuttavia, mette ulteriormente in luce come tale disposizione affermi "solo un principio ispiratore della tutela del lavoro" ma non voglia, in realtà, "determinare i modi e le forme di questa tutela" (sent. 16/1980), e come al lavoro non possa attribuirsi un significato di esclusività poiché non è "l'unico bene costituzionalmente garantito" (sent. 185/1981).

3. Diritto al lavoro.

Il diritto al lavoro viene espressamente riconosciuto a tutti i cittadini dal primo comma dell'art. 4 della Costituzione, il quale, tra l'altro, impegna la Repubblica a promuovere le condizioni che rendano effettivo tale diritto. L'inserimento della disposizione tra i principi fondamentali assume una portata generale e non circoscritta ai soli rapporti economici, poiché nel lavoro si realizza una sintesi tra il principio personalistico e quello solidarista, tramite la

previsione di una pretesa all'esercizio di un'attività lavorativa ed il contemporaneo conferimento a tale attività di un carattere doveroso (**C. MORTATI**, [3], 12; **T. MARTINES**, [1], 441; **Id.**, [2], 544-545).

La norma, però, non è suscettibile di attribuire un diritto soggettivo perfetto, in grado di dar luogo a pretese giuridicamente azionabili da parte dei titolari ad ottenere un posto di lavoro, tant'è che già in Assemblea costituente venne discussa l'opportunità di adoperare proprio il termine "diritto" in tale disposizione. Essa ha, dunque, un chiaro valore programmatico, promozionale (sent. 105/1985), ed è indirizzata in primo luogo al legislatore ed ai pubblici poteri perché predispongano le condizioni per conseguire il pieno impiego e non interpongano ostacoli al libero accesso al mercato del lavoro, compiendo un ragionevole bilanciamento con altri diritti ed interessi costituzionalmente garantiti e meritevoli di tutela. È dunque una pretesa a che siano suscitate occasioni di lavoro e, diversamente dalle pretese connesse ai c.d. diritti perfetti, che hanno come loro garanti i giudici ed i tribunali, essa ha come referente la politica, in quanto si tratta di un «diritto condizionato da politiche congruenti» del lavoro, che devono essere messe in atto dalla Repubblica in tutte le sue articolazioni, tanto istituzionali, quanto sociali (**G. ZAGREBELSKY**, 42).

Ovviamente non significa garantire a tutti un'occupazione in quanto ciò sarebbe possibile esclusivamente nell'ambito di un sistema ad economia collettivizzata, in cui sia lo Stato a controllare la domanda e l'offerta di lavoro, avendo la proprietà dei beni economici (**A. BALDASSARRE**, 164-165; **R. SCOGNAMIGLIO**, 5), e non in un ordinamento ad economia mista come il nostro, che riconosce la libertà di iniziativa economica privata, pur subordinandola all'utilità sociale ed all'imprescindibile esigenza di rispetto della dignità, della sicurezza e della libertà dell'uomo (art. 41).

Vi è, tuttavia, chi non accetta tale opinione, che pone una necessaria connessione fra il diritto al lavoro e le forme di organizzazione economica di tipo collettivistico, rilevando come non sia sufficiente un'economia di tal genere per soddisfare il diritto, a meno che lo Stato non riesca a creare al suo interno una totale autarchia, e come l'obiettivo politico della piena occupazione sia altresì perseguibile in un ordinamento che riconosca la libertà di iniziativa, purché essa sia orientata e coordinata dalla pubblica autorità (**C. MORTATI, [1]**, 153 ss.).

La stessa Corte costituzionale afferma che "l'art. 4 non garantisce a ciascun cittadino il diritto al conseguimento di un'occupazione" poiché l'unica situazione giuridica del cittadino che trovi il suo inderogabile fondamento nella norma in esame è quella per cui il diritto al lavoro rappresenta un "fondamentale diritto di libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell'attività lavorativa"; a questa situazione fa riscontro, per quanto riguarda lo Stato, "da una parte il divieto di creare o di lasciar sussistere nell'ordinamento norme che pongano o consentano di porre limiti discriminatori a tale libertà ovvero che direttamente o indirettamente la rinneghino, e dall'altra l'obbligo – il cui adempimento è ritenuto dalla Costituzione essenziale all'effettiva realizzazione del descritto diritto – di indirizzare l'attività di tutti i pubblici poteri, e dello stesso legislatore, alla creazione di condizioni economiche, sociali e giuridiche che consentano l'impiego di tutti i cittadini idonei al lavoro" (sent. 45/1965).

Giurisprudenza e dottrina sono, quindi, sostanzialmente concordi nell'affermare che il diritto al lavoro si sostanzia in due pretese, una positiva, consistente nella creazione di occasioni di lavoro, ed una negativa all'astensione da interferenze nella scelta, nel modo di esercizio e nello svolgimento dell'attività lavorativa (**C. MORTATI, [1]**, 146 s.; **Id., [3]**, 11; **M. MAZZIOTTI, [2]**, 339-340; *contra* **G. F.**

MANCINI, 206, 208, il quale nega che il disposto di cui all'art. 4 configuri una libertà giuridica, in quanto la Repubblica viene impegnata a promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, e dunque tale previsione sarebbe in sintonia con l'individuazione in esso di un diritto sociale, mentre sarebbe del tutto distonica con la sua classificazione tra i diritti di libertà, i quali implicano, piuttosto, obblighi di astensione e, laddove impongono un *facere* alla pubblica autorità, esso consiste nell'imporre divieti e nel reprimerne la violazione).

3.1 (segue) *Profilo positivo.*

In senso positivo, dunque, il diritto al lavoro costituisce un *diritto sociale*, poiché l'interesse per il quale esso è attribuito, vale a dire la piena realizzazione del principio di eguaglianza sostanziale al fine di consentire a tutti la partecipazione ai benefici della vita associata, può essere soddisfatto con l'azione sociale dello Stato, che si esplica non solo attraverso l'amministrazione e la legislazione, ma anche attraverso le norme costituzionali che fondano lo Stato sociale, tendendo alla realizzazione dell'eguaglianza giuridica, cioè dell'eguale possibilità per gli individui di godere dei diritti fondamentali connessi al pieno sviluppo della persona (**M. MAZZIOTTI**, [2], 343-344; **Id.**, [1], 802 ss.; **G. F. MANCINI**, 203, 209).

Possono, pertanto, derivare delle pretese azionabili, se non al conseguimento del posto di lavoro, perlomeno alla creazione di condizioni in grado di suscitare occasioni di lavoro, di garantire ai lavoratori il diritto al giusto salario, alle ferie, al riposo, anche attraverso l'imposizione legislativa ai datori di lavoro dell'adempimento dei comportamenti corrispondenti nonché tramite la determinazione delle provvidenze idonee a compensare il mancato conseguimento di un posto di lavoro. È proprio la presenza di norme costituzionali che sostanziano tali pretese – norme rispetto alle quali l'art. 4 si pone quale «criterio generale direttivo ed interpretativo» – che

consentirebbe di riconoscere la giuridicità dello stesso art. 4, dovendosi al contrario attribuire ad esso un significato «puramente platonico», rilevando inevitabilmente la totale discrepanza tra i valori proclamanti e il concreto inquadramento voluto dare ai rapporti economico-sociali (C. MORTATI, [2], 249 ss.; Id., [1], 151 s.). Non si può, infatti, escludere la giuridicità di una disposizione laddove si tratti dell'enunciazione generale di un principio che indica uno scopo da conseguire, in quanto il grado di determinatezza del principio deve essere valutato considerando l'intero sistema in cui è inserito e cogliendone l'esatto significato in armonia con esso (C. MORTATI, [1], 209 s.). Vi sono, pertanto, ulteriori norme costituzionali che individuano alcuni mezzi o linee direttive per il raggiungimento dell'*effettività* del diritto, come ad esempio le disposizioni in tema di limitazione dell'iniziativa economica privata (artt. 41 e 43) o del godimento della proprietà privata (artt. 42 e 44); che sanciscono il diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, il diritto al riposo ed alle ferie (art. 36), il diritto alla parità di trattamento, retributivo e giuridico, per i lavoratori minori e per le donne, con particolare riguardo alle esigenze di tutela della lavoratrice-madre (art. 37); o che tendono ad assicurare mezzi di vita adeguati a chi non è abile al lavoro o lo perde involontariamente e per le ipotesi di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia (art. 38).

Secondo alcuni, in questi casi, non sarebbe propriamente corretto parlare di diritti ad un'azione positiva da parte dello Stato poiché non vi è in realtà alcun diritto a che vengano emanate leggi che abbiano un certo contenuto e tali pretese potrebbero essere azionabili nei confronti dello Stato non nell'ipotesi di inerzia del legislatore, ma solamente nel caso di un'azione legislativa che si configuri in contrasto con la Costituzione, ad esempio laddove venissero stabiliti salari al di sotto della soglia di

proporzionalità e sufficienza sancita dalla Costituzione (art. 36) o venisse abolito il diritto alle ferie o al riposo (**M. MAZZIOTTI**, [1], 804).

D'altra parte si ritiene che, laddove tale impegno rimanga inadempito, la soluzione che hanno a disposizione i cittadini non sia quella di ricorrere al giudice, bensì quella del giudizio politico nei confronti dei responsabili delle decisioni di politica economica, giudizio che inevitabilmente potrà essere espresso per il tramite delle elezioni (**P. CARETTI**, 492-493).

Nella prospettiva sovranazionale dell'integrazione europea, il diritto al lavoro sancito dall'art. 4 gode, peraltro, di una particolare attualità e di una effettività per alcuni aspetti più forte rispetto all'ambito esclusivamente statalistico, soprattutto per quanto riguarda la giustiziabilità di quei profili del diritto in esame più vicini ai valori comunitari, come la tutela della libera concorrenza, la sicurezza degli ambienti di lavoro, la parità di accesso ed il divieto di discriminazioni: attraverso la tutela dinanzi agli organi di giustizia europei ed alla previsione della responsabilità civile degli Stati inadempienti, secondo quanto previsto da una ormai consolidata giurisprudenza comunitaria (sentenze *Francovich*, *Brasserie du Pêcheur* e *Factortame*, *British Telecommunications*, e successive), si realizza, per molti versi, il precetto costituzionale di cui all'art. 4 (**A. CARIOLA**, 120 -121). Tuttavia, occorre rilevare che il lavoro, e in generale la costruzione di un'Europa sociale, non ha mai rappresentato l'obiettivo fondamentale della Comunità, prima, e dell'Unione europea, in seguito. Solo attualmente tra gli scopi dell'Unione enunciati nell'art. 3 del TUE, come modificato in seguito al Trattato di Lisbona, vengono fatti rientrare la piena occupazione e il progresso sociale, la lotta all'esclusione sociale e alle discriminazioni, la promozione della giustizia e della protezione sociali, nonché la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri. Dapprincipio, tuttavia, gli obiettivi

fondamentali sono stati, piuttosto, di carattere eminentemente economico, tant'è che i Trattati originari trascuravano del tutto la materia della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e quest'ultima si è potuta affermare grazie alla progressiva attività giurisprudenziale della Corte di Giustizia e delle Corti costituzionali nazionali. È stato, infatti, acutamente rilevato come persino l'affermazione del principio di non discriminazione tra i lavoratori in base al sesso è stata dettata dall'esigenza di evitare possibili distorsioni del mercato in senso anti-concorrenziale, che avrebbero visto penalizzati i Paesi che applicavano una disciplina paritaria del lavoro femminile rispetto a quelli che non l'applicavano, finendo poi, grazie ad un'utile «eterogenesi dei fini», per assumere una valenza autonoma (Aa. Vv., 510). Inoltre, nonostante la responsabilità civile dello Stato riguardi solo alcuni aspetti del rapporto di lavoro costituito e non un obbligo dello Stato di assicurare un lavoro ai disoccupati, si potrebbe affermare che in tal modo si realizza l'ipotesi del Mortati relativa alla responsabilità dello Stato per l'inerzia nell'attuazione delle necessarie misure legislative onde garantire la piena occupazione, o per la loro inadeguatezza: il disoccupato che vede le proprie aspettative disattese dovrebbe avere diritto ad essere reintegrato nella situazione che avrebbe dovuto ottenere con il conferimento di un posto di lavoro, senza che ciò voglia dire che l'indennizzo debba essere commisurabile al salario conseguibile nel posto di lavoro, poiché è intuitivo che tale circostanza sarebbe suscettibile di determinare il lavoratore a considerare più vantaggiosa la corresponsione dell'indennità piuttosto che la prestazione di un'attività lavorativa.

La giuridicità dell'art. 4 si potrebbe riscontrare anche nella circostanza che esso funge da parametro per integrare alcune clausole generali contenute nella Costituzione – come ad esempio *utilità sociale*, *fini sociali*, *funzione*

sociale – nel senso di dare preminenza ai fini dell'occupazione, e per cogliere natura e scopi di taluni trattamenti previsti per le varie situazioni in cui potrebbe trovarsi un lavoratore, come ad esempio l'ipotesi di disoccupazione involontaria e dunque, in estrema sintesi, per cogliere il principio a cui si ispira l'ordinamento, vale a dire quello di costruire un ordine sociale "fondato" sul lavoro (C. MORTATI, [2], 249). E sarebbe di conseguenza da rigettare il rilievo di coloro i quali, segnalando l'assenza di sanzioni nell'ordinamento per le ipotesi di inosservanza di tali norme da parte del legislatore, negano la giuridicità dell'art. 4.

Pertanto, anche al di fuori degli obblighi di fare o di non fare che dalla norma derivano a carico del legislatore – di non abrogare, a meno di sostituirle con altre che perseguano gli stessi scopi, le disposizioni già esistenti dirette a creare occasioni di lavoro e di orientare la politica economica verso obiettivi tendenti a massimizzare l'occupazione – l'effettività del diritto al lavoro deve essere un obiettivo vincolante anche per altri soggetti, pubblici o privati, quali, ad esempio, l'amministrazione, tenuta a non esercitare i poteri di cui dispone in modo da pregiudicare l'occupazione; i giudici, tenuti ad interpretare ed applicare le disposizioni nel senso più conforme a soddisfare il diritto al lavoro, dando prevalenza agli interessi ad esso attinenti, e a disapplicare o annullare norme contrastanti con i principi costituzionali relativi all'occupazione; gli stessi datori di lavoro privati, che dovranno esercitare la loro libertà di iniziativa economica in maniera discrezionale ma non arbitraria, tendendo a promuovere nuova occupazione ed a non pregiudicare quella già in atto, tranne che per motivi oggettivamente apprezzabili (C. MORTATI, [2], 250 s.). E in quest'ottica si può anche meglio comprendere come la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 3 Cost. non sia una mera proclamazione ideologica scaturente dal conflitto capitale-lavoro, ma abbia un'ispirazione ben più profonda,

vincolando tutte le componenti della “Repubblica”, dal legislatore ai governanti, dai partiti politici ai sindacati e alle molteplici parti sociali (e dunque non soltanto le istituzioni pubbliche) ad una dinamica costante di «riallineamento delle situazioni sociali dei gruppi e delle categorie», nell’ambito di tutte le componenti della collettività e nell’ottica della realizzazione del principio non bilanciabile della pari dignità sociale (**G. SILVESTRI**, [1], 85; **Id.**, [2] 87). Il significato dell’inserimento delle tutele del lavoro tra i principi fondamentali della Costituzione è quindi funzionalizzato, secondo questa prospettiva, alla costante salvaguardia di eguaglianza e libertà quali presupposti indispensabili della dignità della persona, che impone la conformazione “sistemica” e non “categoriale” di siffatte tutele dei lavoratori, che interessino tanto gli occupati quanto i disoccupati e coloro i quali rischiano di perdere il loro posto, e dalla quale, pur potendo scaturire taluni sacrifici categoriali, derivino ragionevoli e benefici effetti di sviluppo per tutti (**G. SILVESTRI**, [1], 84), inquadrabili in un’irrinunciabile dimensione solidaristica.

Senza contare che, di fronte ai casi in cui l’intervento legislativo diretto alla realizzazione dei diritti sociali è mancato, è stato tardivo o inadeguato, comportando un rallentamento nell’attuazione concreta ed effettiva della Costituzione, la Corte costituzionale, nel controllo di legittimità delle leggi, ha assunto una funzione suppletiva – in particolare attraverso le decisioni di carattere additivo – che ha consentito di fronteggiare l’inerzia persistente del legislatore ordinario e, fin dalla prima sentenza (n. 1/1956), ha chiarito che anche le norme costituzionali programmatiche sarebbero state considerate parametro di costituzionalità, estendendo, così, la garanzia del controllo a tutto il piano costituzionale e contribuendo in maniera decisiva all’implementazione dei diritti sociali nel nostro ordinamento.

3.2 (segue) *Profilo negativo.*

In senso negativo, il diritto al lavoro è inteso come *libertà*. In tal modo si mettono in luce due ulteriori aspetti del suo significato, attinenti a profili direttamente azionabili ed immediatamente precettivi, non relativi all'obiettivo del conseguimento della piena occupazione, ma alla fase costitutiva ed a quella risolutiva del rapporto (**A. BALDASSARRE**, 166 ss.). Si tratta della libertà di scelta di un'attività lavorativa o di una professione e del diritto dei lavoratori a non subire licenziamenti arbitrari, vale a dire del diritto alla tendenziale stabilità del posto di lavoro ottenuto, senza che ciò significhi diritto alla sua conservazione in via assoluta.

Inteso come *libertà*, il significato di *lavoro* comprende ogni attività diretta allo scambio di beni e servizi, e dunque implica la tutela sia delle attività relative al lavoro subordinato che di quelle inerenti al lavoro autonomo, professionale e artigiano o all'attività imprenditoriale (**M. MAZZIOTTI**, [2], 340; **M. MAZZIOTTI – G. M. SALERNO**, 246; **P. BARILE**, 105; **P. CARETTI**, 493): ciò perché il diritto al lavoro è riconosciuto a tutti i cittadini e non soltanto a determinate categorie di essi, in quanto altrimenti si violerebbe il principio di eguaglianza e si darebbe un diverso contenuto ad uno stesso diritto in relazione alla qualità dei soggetti ai quali esso appartiene, senza contare che sarebbe oltretutto irragionevole non considerare che lo Stato possa adempiere all'obbligo di creare opportunità di lavoro anche favorendo le attività di artigiani, professionisti o imprenditori e che, inoltre, se si puntasse a favorire soltanto il lavoro dipendente, si configurerebbe uno Stato collettivistico (**M. MAZZIOTTI**, [2], 340).

Molteplici sono, tuttavia, le accezioni in cui il termine lavoro è assunto dalla Costituzione: se il significato è sicuramente più ampio negli articoli 1 e 4, che costituiscono dei principi fondamentali, per cui il termine

sta ad indicare ogni attività umana che contribuisca al progresso morale e materiale della società (**C. ESPOSITO**, 14), il lavoro in ogni sua forma ed espressione concreta configurando, in ultima analisi, una accezione “sociologica” di lavoro, quale componente fondamentale della società (**M. S. GIANNINI**, 4 ss.; **C. MORTATI**, [2], 237; cfr. altresì **M. LUCIANI**, [2], 637, il quale, come già visto, ritiene possa conferirsi al lavoro una centralità *antropologica* ed *etica*, oltre che un’indubbia valenza *economica*), esso è, invece, più ristretto negli articoli 35 e ss., che fanno essenzialmente riferimento al lavoro dipendente, e dunque in essi il termine indica il contenuto della prestazione del lavoratore (**M. S. GIANNINI**, 3; **M. OLIVETTI**, 32; **A. CARIOLA**, 122; **C. MORTATI**, [2], 236).

Si nota, però, come la norma si cui all’art. 4 abbia, in effetti, giuridicamente e politicamente senso per coloro i quali si trovano in una posizione di soggezione, e quindi di debolezza, rispetto ai datori di lavoro. Per gli imprenditori detentori del potere economico, infatti, la disposizione costituzionale di riferimento non è tanto l’art. 4 quanto piuttosto l’art. 41, che garantisce, entro limiti specifici, la libertà di iniziativa economica (**A. BALDASSARRE**, 165), anche se potrebbe affermarsi che pure gli imprenditori traggono forza e legittimazione dal proprio personale lavoro e che, dunque, l’art. 4 possa altresì riferirsi ad essi (**A. CARIOLA**, 122). Tuttavia, i destinatari dell’art. 4 sono i lavoratori subordinati che ricavano il necessario per vivere essenzialmente dalla propria attività manuale o intellettuale: le garanzie apprestate dagli artt. 4 e 35 ss. sono ad essi indirizzate e dunque tali disposizioni offrono copertura costituzionale alle tutele che, fin dalla sua introduzione, la disciplina giuslavoristica ha predisposto a salvaguardia dei lavoratori subordinati (**A. CARIOLA**, 122).

Siffatta interpretazione è frutto di una prima necessitata lettura delle norme costituzionali, che collocava l’attività

imprenditoriale nella sfera della libertà ed il lavoro salariato in quella dell'eguaglianza. Lettura determinata dalla situazione storica contingente negli anni successivi all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, che, nella prospettiva di un riequilibrio tra categorie sociali, imponeva un intervento autoritativo dello Stato a protezione di quelle poste in una condizione di inferiorità, senza che ciò assumesse una connotazione ideologica, ma che, secondo alcuni, impedì di comprendere appieno le potenzialità implicite del complessivo programma costituzionale che avrebbero potuto trovare svolgimento in una diversa contingenza storica (**G. SILVESTRI**, [1], 80). Tornando al significato di diritto-libertà al lavoro, sotto un primo profilo esso potrebbe essere inteso come diritto a scegliere un lavoro secondo le capacità e le attitudini di ciascuno, in maniera tale da non essere costretti, pur di lavorare, allo svolgimento di un'attività non consona alla propria preparazione ed ai propri interessi (**T. MARTINES**, [2], 595; **A. BALDASSARRE**, 167) e, sotto un altro profilo, si configura come libertà di accesso al lavoro, nel senso che non dovrebbero essere fraposte irragionevoli limitazioni se non, come ha precisato più volte anche la giurisprudenza della Corte costituzionale, quelle dirette ad accertare il possesso dei requisiti professionali indispensabili per svolgere determinati lavori e senza indulgere in logiche di tipo corporativo.

4. Dovere al lavoro.

Il secondo comma dell'art. 4 prevede per i cittadini il dovere al lavoro, vale a dire il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione attraverso la quale apportare il proprio contributo al progresso materiale o spirituale della società. E ciò mette tale disposizione in collegamento sistematico con l'art. 2 Cost., secondo il quale al riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo deve corrispondere l'adempimento dei doveri inderogabili di

solidarietà economica e sociale. Inoltre rappresenta una norma che disegna una società impegnata nel suo complesso al conseguimento del “bene comune”, assumendo una connotazione “politica”, nel senso originale del termine, vale a dire quello connesso alla vita e al benessere della *pòlis* (**G. ZAGREBELSKY**, 25).

Anche l'art. 4 cpv. è stato oggetto di varie interpretazioni, in molti casi antitetiche.

Una parte della dottrina vi scorge un'enunciazione con valore esclusivamente morale ed optativo, inserita nel disposto per pura eufonia con il diritto previsto dal primo comma e, di conseguenza, giuridicamente irrilevante, ma dalla quale è, tuttavia, possibile trarre il principio della libertà professionale – contrariamente a coloro i quali lo individuano, come si è visto, nel primo alinea dell'art. 4 – e quello di proporzionalità del lavoro alle possibilità personali (**M. S. GIANNINI**, 13-14, 17-18). Secondo questa corrente interpretativa, l'enunciato farebbe, dunque, riferimento ad un contenuto etico minimo, presupposto fondamentale per l'esistenza di ogni ordinamento sociale (**G. F. MANCINI**, 247 ss.), al quale non sarebbe ricollegabile alcuna sanzione diretta in quanto le attività e le funzioni socialmente utili dovrebbero altrimenti essere determinate dallo Stato (**M. MAZZIOTTI**, [2], 341).

Altri, però, ritengono che la norma abbia una sua giuridicità, argomentando, peraltro, che essa implichi la possibilità di scelta della *specie* dell'attività lavorativa da prestare, ma non di scegliere se prestarla o meno. Dall'inadempimento di tale obbligo non discenderebbe una sanzione diretta, bensì soltanto una indiretta, consistente nell'«impossibilità di accedere al soccorso legale», secondo quanto previsto dall'art. 38 Cost., laddove esso differenzia le prestazioni che lo Stato deve predisporre dal punto di vista assistenziale e previdenziale: i *lavoratori* hanno diritto ad un trattamento previdenziale che consenta loro di avere “mezzi adeguati

alle loro esigenze di vita” nelle varie ipotesi in cui essi siano impossibilitati a lavorare (infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria); tutti i *cittadini* “inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere” hanno, invece, diritto al mantenimento e all’assistenza sociale (**C. MORTATI**, [2], 242, 244; **Id.**, [3], 15; condivide espressamente **P. BARILE**, 107). Dai trattamenti previdenziali ed assistenziali restano, pertanto, esclusi i cittadini abili al lavoro, ancorché sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, i quali rifiutino un’occupazione adatta che venga loro proposta. E, pur intendendo la disposizione in questo senso, si deve riconoscere che la Costituzione non ha la finalità di costringere il cittadino a lavorare, poiché il disposto significa semplicemente che, per avere diritto al mantenimento a spese della collettività, un soggetto non deve essere in grado di sostentarsi né per il tramite di mezzi propri né attraverso il proprio lavoro (**M. MAZZIOTTI**, [2], 341 s.).

La tesi della giuridicità del secondo comma dell’art. 4 viene sostenuta anche di fronte al rilievo di un suo contrasto con il principio di eguaglianza. Esso, infatti, implica che a situazioni uguali debba corrispondere un uguale trattamento e a situazioni diverse un trattamento adeguatamente differenziato, e i requisiti che giustificano tale diversità vengono determinati dalla legge, nei limiti della Costituzione la quale, nel caso di specie, attribuisce una posizione di minorità a quei cittadini oziosi che, pur essendo abili al lavoro, non prestano volontariamente alcuna attività (**C. MORTATI**, [2], 239, 243-244).

Altra sanzione indiretta, che venne ipotizzata nel progetto di Costituzione, ma che successivamente venne bocciata in seno all’Assemblea costituente, fu quella che tendeva a far conseguire all’inadempimento di tale dovere la privazione dell’esercizio dei diritti politici, attraverso l’esclusione dal diritto di voto, attribuendo una potenziale qualifica di indegnità civile a coloro i quali fossero abili al

lavoro, ma non prestassero alcuna attività concorrente al progresso della società. Precisando che sarebbe stato necessario lasciare escluse ragioni prettamente politiche, si ipotizzò, quindi, in tal modo di saldare l'adempimento del dovere di attività con quello di partecipazione alla determinazione delle vicende politiche del Paese tramite l'esercizio del voto (**G. M. LOMBARDI**, 455 ss.); ma la proposta venne accantonata per l'oggettiva impossibilità di determinare univocamente, senza degenerare in valutazioni da stato etico (**G. ZAGREBELSKY**, 27), quali lavori concorrono in maniera effettiva al progresso materiale e spirituale della società e quali invece si allontanano da tale obiettivo.

Resta da considerare cosa significhi l'espressione "attività o funzioni che concorrano al progresso materiale o spirituale della società". Alcuni la intendono nel senso di comprendere anche le attività dei religiosi, pure di quegli ordini la cui regola prevede solo la contemplazione e la preghiera, incorrendo, in tal modo, nelle critiche di chi ritiene invece che questa idea costituisca un "detrito precapitalistico" (**G. F. MANCINI**, 257; concorda espressamente **P. BARILE**, 108). Si potrebbe ritenere che essa si riferisca ad attività o funzioni, sia private che pubbliche, con le quali si contribuisce a migliorare le condizioni di vita dell'intera società, e dunque riguarderebbe attività che abbiano direttamente un'utilità economica. Viene, tuttavia, rilevato che possiedono dignità costituzionale anche quelle attività artistiche, filosofiche, scientifiche, religiose, che incrementano la grandezza ed il prestigio culturale di una nazione, pur non avendo, o avendo soltanto un'indiretta utilità economica (**M. MAZZIOTTI**, [2], 339).

5. Diritto al lavoro e diritto di sciopero.

Il diritto al lavoro diviene, in certa misura, recessivo di fronte all'esercizio del diritto di sciopero, fondamentale

strumento di autotutela per i lavoratori che in tal modo attuano un'astensione collettiva dalle proprie attività lavorative per portare avanti le loro rivendicazioni. La Corte costituzionale ha progressivamente temperato l'iniziale impostazione «svalutativa» (**C. SALAZAR**, [1], 42), ampliando l'ambito delle ipotesi riconducibili all'esercizio di tale libertà, e contribuendo in tal modo a farne uno degli strumenti a disposizione dei lavoratori per bilanciare l'ineguale rapporto di forza rispetto ai datori di lavoro. La Corte costituzionale, annullando le previsioni che li qualificavano come reati, ha infatti riconosciuto la liceità dello sciopero per fini generali, non necessariamente di natura contrattuale o economica, dello sciopero di protesta e di quello politico, tendenti a contestare talune determinazioni della pubblica autorità, e sempre che tali forme di protesta siano contenute entro i limiti della legalità e non tendano a sovvertire l'ordinamento costituzionale o ad impedire od ostacolare il regolare esercizio dei poteri legittimi nei quali, in via diretta o indiretta, si esprime la sovranità popolare (sentt. 290/1974 e 165/1983). L'art. 4 è talvolta stato richiamato per giustificare la libertà di *crumiraggio*, vale a dire la libertà dei lavoratori che, non condividendone le ragioni, non hanno intenzione di prendere parte ad uno sciopero e che non devono essere disturbati nel loro diritto di recarsi a lavoro, pur se la valutazione del loro comportamento, affermatasi nelle storiche lotte sindacali per il miglioramento delle condizioni di lavoro, non è del tutto lusinghiera (**P. BARILE**, 108; **P. CARETTI**, 495). La tutela costituzionale del *crumiraggio*, peraltro, viene ricondotta alle norme che garantiscono il diritto di sciopero, in quanto se lo sciopero non è abbandono del lavoro ma astensione da esso per ragioni di lotta e di protesta, il *crumiraggio* non è continuazione del lavoro, bensì rifiuto di quelle ragioni di protesta e sarebbe, dunque, più corretto ricondurlo all'esercizio del diritto di non scioperare e, in generale, della libertà sindacale negativa

piuttosto che all'esercizio della libertà di lavoro (**G. F. MANCINI**, 273 ss.). Se si considera lecito il crumiraggio, altrettanto lecite, però, dovranno essere considerate le attività di picchettaggio messe in atto dagli scioperanti, purché anch'esse non trascendano in atti di violenza o in impedimenti fisici ai danni dei lavoratori che dissentono.

La Corte ha, invece, adottato un indirizzo maggiormente restrittivo in relazione allo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in ragione del fatto che si tratta di servizi funzionali all'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti di rango superiore o paritario. Ha per questo rilevato che nell'ambito di questi servizi è ragionevole che il diritto di sciopero vada incontro a limitazioni, che esso sia bilanciato con gli altri interessi e diritti coinvolti, tramite l'assicurazione dell'erogazione dei servizi minimi anche durante lo sciopero (sentenze n. 123/1962, n. 31/1969, n. 222/1976; cfr. anche **G. GIUGNI**, 242; **T. MARTINES**, [2], 634 ss.; **Id.**, [1], 497 ss.; **P. CARETTI**, 512 ss.). Il legislatore ha mostrato di recepire questi principi nella l. n. 146/1990, e successivamente nella l. n. 83/2000, che ha fatto seguito alla sentenza additiva di garanzia n. 171/1996, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge del 1990, nella parte in cui non era previsto che anche per astensioni poste in essere da taluni lavoratori autonomi (avvocati, taxisti, distributori di benzina, ecc.) l'obbligo di un congruo preavviso e la garanzia dei servizi minimi, nonché le procedure e le sanzioni contro le inosservanze. In sostanza, oggi l'ambito di applicazione della l. n. 146/1990 è esteso a tutte le forme di astensione dal lavoro (**G. GIUGNI**, 245)

Lo sciopero, in definitiva, si configura ormai come un diritto sociale di libertà, o incondizionato (**A. BALDASSARRE**, 178), suscettibile di immediata tutela giurisdizionale.

6. Considerazioni conclusive.

Trattare il tema del principio lavorista, del lavoro quale strumento in grado di conferire dignità all'esistenza dell'uomo e di elevarne lo spirito, in un momento storico in cui la disoccupazione dilagante e la precarietà del lavoro ne mettono in discussione la configurazione stessa di diritto fondamentale, è indubbiamente problematico. Ed il quadro delle disposizioni costituzionali in materia brevemente delineato rischia di apparire quanto mai distante dalla realtà storica concreta e di configurarsi, piuttosto, come un insieme di inutili proclami e buoni propositi inattuati e privi di effettività.

Si assiste, infatti, a numerosi «capovolgimenti» (**G. ZAGREBELSKY**, 45 ss.) incidenti sul piano delle relazioni industriali e di quelli che dovrebbero esserne i principi ispiratori (vale a dire l'unitarietà della rappresentanza sindacale e la generalità dell'efficacia della normativa contrattuale), delle organizzazioni istituzionali di datori e prestatori di lavoro, delle condizioni dei lavoratori, nonché del ruolo stesso assunto dal bene-lavoro nell'attuale economia globalizzata e dominata dalle transazioni finanziarie speculative, di fronte alle quali le stesse politiche degli Stati sono del tutto impotenti, quando non completamente succubi e condizionate, come la crisi finanziaria mondiale che sta imperversando ormai da diversi anni ha tristemente dimostrato. E come dimostrano alcune delle misure anticrisi economica predisposte nel corso degli ultimi anni.

Le tutele del lavoro, ad esempio, sia in entrata che in uscita, sono rimodulate sempre più al ribasso, all'improponibile inseguimento degli *standards* minimi di protezione dei diritti dei lavoratori presenti in quei Paesi che al giorno d'oggi maggiormente attraggono gli investimenti delle grandi imprese, soprattutto per il basso costo della manodopera e per le minori limitazioni legislative esistenti, in nome dell'esigenza di tenere il passo di un'economia globalizzata e fortemente concorrenziale, che impone ritmi e regole proprie e finisce

con depotenziare, fino quasi ad azzerarli, il ruolo decisionale degli Stati e le capacità regolative e di tutela del diritto. Persino il sistema delle fonti del diritto del lavoro è stato recentemente rimesso in discussione. Emblematica è l'introduzione, attraverso l'art. 8 della legge n. 148/2011, della c.d. "contrattazione di prossimità", che ribalta il principio dell'inderogabilità *in peius* della legge e del contratto collettivo nazionale di categoria, se non in casi eccezionali e tassativamente previsti dalla legge, da parte dei contratti territoriali. La nuova regola consente, infatti, ai contratti aziendali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori "più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero alle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda" di realizzare specifiche intese che, se sottoscritte dalla maggioranza delle suddette rappresentanze, assumono efficacia *erga omnes* e sono suscettibili di disciplinare innumerevoli aspetti del rapporto di lavoro, anche in deroga alla disciplina legislativa e a quella nazionale di categoria. La Corte costituzionale, chiamata a sindacare tale disposizione in seguito al ricorso presentato dalla Regione Toscana, nella sentenza n. 221/2012 ha ritenuto di pronunciarsi per l'infondatezza della questione, per via della riconducibilità della disciplina alla materia dell'ordinamento civile dello Stato, di esclusiva competenza statale e non suscettibile di incidere sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. Ma resta il fatto che una contrattazione di tal genere rischia di condurre ad un pesante depotenziamento della forza contrattuale dei lavoratori, resi più vulnerabili nei confronti delle aziende, le quali saranno in grado di imporre, talvolta sotto il ricatto della "delocalizzazione" di investimenti e posti di lavoro, condizioni occupazionali maggiormente gravose e rinunce a garanzie generalmente acquisite.

Anche la modifica dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, intervenuta con la legge n. 92/2012, sembra porsi come obiettivo quello di una maggiore flessibilità del mercato del lavoro italiano, giudicato estremamente rigido ed ingessato, e pertanto incapace di tenere il ritmo imposto dall'evoluzione del mercato europeo e globale. Ma l'interrogativo che da più parti viene posto è se realmente tale normativa risulti ragionevole sotto il profilo dell'adeguatezza del mezzo al fine da raggiungere (C. SALAZAR, [2], 17; I. MASSA PINTO, 12). Sebbene, infatti, la rimodulazione della tutela reale da essa prevista, con l'esclusione dei licenziamenti per motivi economici dell'obbligo di reintegro, non implichi un improponibile ritorno al licenziamento *ad nutum*, poiché permangono la ricorribilità in giudizio contro i provvedimenti del datore di lavoro e l'obbligo di reintegrazione per le ipotesi più gravi di licenziamento discriminatorio, si pone la necessità che il bilanciamento in questa ipotesi sia particolarmente rigoroso, in quanto coinvolgente il diritto fondamentale al lavoro, l'unico ricompreso tra i principi fondamentali. Tale riforma persegue l'obiettivo della realizzazione di un sistema di flessibilità e sicurezza, la c.d. *flexicurity*, ma pare realizzare solo il primo dei termini del binomio. Un tale sistema, infatti, è presente in molti paesi del nord Europa, nei quali, tuttavia, ad una maggiore flessibilità in uscita si accompagnano, parallelamente, una serie di misure e di investimenti finanziari pubblici. Essi dovrebbero essere volti a bilanciare la perdita del lavoro, assicurando al lavoratore un sostegno al reddito sufficiente fino al conseguimento di un nuovo impiego, nella ricerca del quale il lavoratore dovrebbe essere facilitato tramite la formazione e la riqualificazione che gli consentano di ricollocarsi utilmente nel mercato del lavoro. È un principio sottolineato anche dalla stessa Corte costituzionale, che ha precisato come l'art. 4 della Cost. non garantisca né il diritto al conseguimento del posto di lavoro, né d'altra parte assicuri il diritto alla sua

assoluta stabilità, ma imponga al legislatore, nel quadro della politica di progressiva garanzia del diritto al lavoro prescritta dalla norma costituzionale, di adeguare “sulla base delle valutazioni di sua competenza, la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine intimo di assicurare a tutti la continuità del lavoro” e di circondare di doverose garanzie “e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti” (sent. n. 45/1965). Laddove tali ragionevoli bilanciamenti non siano messi in atto tramite la predisposizione degli investimenti economici necessari, il rischio è che si assottiglino sempre di più, fino a scomparire, le certezze materiali ed identitarie che derivano alla persona da una certa stabilità e continuità lavorativa, e che rimanga soltanto «la prima componente dell’ossimoro, la flessibilità, con il corredo di costi umani che essa comporta» (C. SALAZAR, [2], 19). Circostanza che dimostrerebbe come la riforma dell’art. 18 stenti a realizzare l’obiettivo perseguito fin dalla stessa intitolazione della legge n. 92/2012 (“*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*”) e come, a detta dei più esperti, non fosse tanto il meccanismo della tutela reale ad imbrigliare il mercato del lavoro italiano e a disincentivare gli investimenti, quanto piuttosto altri fattori, non ultimo l’ingente divario tra il costo del lavoro per le imprese ed il ritorno in termini retributivi per i lavoratori, il c.d. cuneo fiscale, il cui livello è di ostacolo ad un’effettiva crescita economica. Senza contare la drammatica incertezza determinata dalla riforma delle pensioni per i cc.dd. esodati, la nuova categoria di persone fuoriuscite dal mondo del lavoro, che non hanno, tuttavia, ancora diritto alla pensione, che attesta l’irrazionalità di taluni interventi messi in atto dal legislatore, trovatosi a lungo nell’imbarazzante impossibilità finanche di quantificare il numero degli interessati, e divenuta emblema «persino

sconcertante di una legge che diventa espressione di un potere ingiusto e inaffidabile, che stravolge retroattivamente e, quasi inconsapevolmente (senza avere ben chiare le conseguenze, il che è particolarmente grave), le vite di persone e di famiglie» (**A. D'ALOIA**, 12; v. anche **L. VENTURA**, [5], 8; **C. SALAZAR**, [2], 16).

Numerosi sono, pertanto, i fattori che mortificano in maniera non più tollerabile il diritto al lavoro, che rappresenta, è bene ribadirlo, uno dei cardini fondamentali sui quali possa impernarsi la democrazia, uno strumento di partecipazione politica e di esercizio della sovranità, nonché strumento imprescindibile per elevare e commisurare la dignità dell'uomo (**L. VENTURA**, [1], 7; **Id.**, [5], 3; **G. SILVESTRI**, [1], 77 ss.; **Id.**, [2], 85 ss.) e «di partecipazione all'edificazione costante e continua del Paese» (**C. SALAZAR**, [2], 18). La democrazia e la sovranità popolare, infatti, se le si intende realmente in senso partecipativo e pluralistico, non possono sostanziarsi soltanto in un insieme di regole formali e nella partecipazione periodica al rito delle elezioni, alle quali si fa regolarmente ricorso anche nei regimi dittatoriali, ma devono necessariamente consistere anche nella predisposizione delle condizioni materiali dell'esistenza che consentano effettivamente l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e la loro concreta partecipazione al progresso della società (**L. VENTURA**, [1], 7; **Id.**, [2], 52-53; **Id.**, [3], 93; **Id.**, [5], 3; **G. ZAGREBELSKY**, 28). Il lavoro è, o perlomeno dovrebbe essere, emancipazione, dal bisogno innanzitutto, e secondariamente da ogni forma di dipendenza e clientelismo, tanto dai poteri pubblici, quanto da quelli privati.

La quadratura del cerchio tra "benessere economico, creazione di ricchezza, coesione sociale e libertà politica" (**R. DAHRENDORF**, 14) tuttavia, alla luce della crisi economica imperversante, rischia purtroppo di apparire un obiettivo di assai difficile realizzazione, data la

sistematica divergenza tra le legittime aspirazioni delle persone ad un'occupazione e ad una retribuzione che permetta un'esistenza, individuale e familiare, libera e dignitosa e gli implacabili dati statistici che evidenziano una disoccupazione, soprattutto giovanile, in costante ascesa a fronte di blandi e molto spesso insufficienti interventi pubblici.

Quali rimedi dunque? La risposta solo in minima parte può venire dal contributo progressivamente apportato dalla Corte costituzionale nell'inveramento e nell'implementazione dei diritti, in particolar modo di quelli sociali, contro l'esigenza di contenimento dei costi che trascura l'essenzialità degli interessi protetti, nonché dal ruolo svolto dai giudici comuni, che conducano interpretazioni adeguatrici o applichino direttamente le disposizioni costituzionali nei rapporti interpretati (L. VENTURA, [1], 12; Id., [5], 9; v. anche A. D'ALOIA, 12; I. MASSA PINTO, 12). E ciò in quanto il loro intervento, seppur indispensabile, inevitabilmente verte su casi concreti e circoscritti, e conduce a soluzioni frammentarie e parziali, col rischio di un rilevante pregiudizio per la certezza del diritto, poiché non può pretendersi da tale giurisprudenza la sistematicità e la coerenza che può avere soltanto un progetto politico, costituzionale nelle linee fondamentali e legislativo nella sua attuazione (A. RAUTI, 5)

Dovrebbero pertanto inevitabilmente essere le istituzioni nel loro complesso, la Repubblica evocata dalla Costituzione negli articoli enuncianti i Principi fondamentali, a fornire risposte conformi al dettato costituzionale. È un obbligo giuridico dello Stato promuovere le condizioni necessarie per soddisfare il diritto al lavoro, ed è illusorio attendersi che l'equilibrio del mercato del lavoro possa delinearsi spontaneamente tra i fattori in esso operanti «perché in ogni caso l'esperienza mostra come la riequilibrio successiva alle crisi si

effettui lentamente, lasciando per lunghi periodi di tempo vaste masse di cittadini privi di lavoro» (come constatava già più di cinquant'anni fa **C. MORTATI**, [1], 152). È la politica ad avere gli strumenti per poter realizzare gli interventi più generali ed incisivi, idonei ad avere le ricadute più estese. O perlomeno dovrebbe averli. Sempre più spesso a sostegno delle timide misure adottate a tutela dei diritti sociali di prestazione e della progressiva destrutturazione dello Stato sociale viene addotta la giustificazione dell'esigenza di contenimento della spesa pubblica e di riduzione del debito, imposti tra l'altro dall'appartenenza all'Unione europea. Il che, se per un verso è vero, dall'altro non può rappresentare «uno “scudo” ad interventi più decisi a tutela dei ceti più deboli e quindi della democrazia sostanziale» (**L. VENTURA**, [5], 6).

È un dato di fatto che le politiche di austerità, seppur necessarie, rischiano di impattare in maniera più dirimpente proprio sulle fasce più deboli della società, e di interessare anche le classi medie, creando strati sempre più estesi di “nuove povertà”, se non accompagnate da idonee politiche di sviluppo, di crescita e di creazione di lavoro. È per questo che illustri economisti richiamano l'indispensabilità di politiche neo-keynesiane per l'uscita dalla crisi, con il conseguente massiccio intervento dello Stato in economia a finanziare opere pubbliche infrastrutturali, materiali ed immateriali (per i riferimenti specifici v. **L. VENTURA**, [5], 6 ss.). Per lo Stato, la difficile “quadratura del cerchio” è, ancora una volta, la ricerca di un equilibrio tra le politiche di realizzazione dei diritti sociali e di prestazione dei servizi e la loro sostenibilità finanziaria, stretto com'è tra vincoli di rigore fiscale e tagli alla spesa imposti dall'Unione e politiche di *welfare* rimesse esclusivamente alle scelte nazionali. Su queste ultime rischia altresì di gravare pesantemente la riforma dell'art. 81 Cost., che, dando seguito alle prescrizioni contenute nel c.d. *Fiscal*

compact, ha introdotto in Costituzione il vincolo del pareggio di bilancio (in vigore dall'esercizio finanziario 2014). E tuttavia, come da più parti avvertito (L. VENTURA, [1], 10; Id., [5], 2, 5; A. D'ALOIA, 5), la crisi dello Stato sociale solo in parte può addebitarsi all'adesione all'Unione europea e alla moneta unica, ma si deve principalmente alla parzialità del processo di unificazione, avvenuto solo da un punto di vista economico e monetario, ma non pienamente da quello politico, con la conseguenza, tra l'altro, di un'Europa a più velocità anche sul piano delle politiche di *welfare*. Occorrerebbe, pertanto, un intervento non soltanto sulla quantità della spesa, ma anche sulla sua qualità, nel senso di un'accurata rimodulazione, alla quale verosimilmente si sarebbe dovuti arrivare anche in assenza dei vincoli stringenti di equilibrio di bilancio e sostenibilità finanziaria dei diritti determinati dal "cammino" europeo, revocandosi in dubbio che, in loro mancanza, si sarebbe avuta mano libera per operare sulle voci di spesa di bilancio destinate alle politiche sociali (A. D'ALOIA, 6 e 11). Rimodulazione della spesa e degli investimenti, come è stato sostenuto, che deve avvenire in accordo con le priorità ineluttabilmente stabilite dalla Costituzione (L. CARLASSARE, [1], 189 definisce la Costituzione quale «metro implacabile» che occorrerebbe avere il coraggio di usare), senza che ciò implichi l'impegno di nuove risorse, ma soltanto una logica diversa nell'allocazione di quelle esistenti. Il che indirizzerebbe, semplificandolo, anche il controllo della Corte costituzionale sulla destinazione delle risorse determinata dalle scelte del potere politico, il quale non potrebbe trincerarsi dietro la discrezionalità che lo contraddistingue, essendo anch'esso soggetto all'ordine costituzionale delle priorità, imperniato innanzitutto sul principio di eguaglianza sostanziale e sul valore della persona e della sua dignità, e dal quale deriva chiaramente la presenza di destinazioni di fondi

doverose, di destinazioni consentite e di altre che sarebbero addirittura vietate (L. CARLASSARE, [2], 3, 8-9). Ma in relazione al principio lavorista e alle norme costituzionali sul lavoro il problema è in un certo senso anche “culturale” e scaturisce dalla più generale diffusa mancanza di condivisione e conoscenza dei principi fondamentali ed unificanti della Costituzione, dalla mancanza di un *idem sentire de re publica*, che conduce alla loro inattuazione ed alla mancanza di Unità nazionale (L. VENTURA, [1], 11; Id., [2], 8-9). Emblematicamente, si potrebbe ricordare la proposta di riforma, ventilata qualche tempo fa, proprio dell’enunciazione del fondamento lavorista della Repubblica contenuta nell’art. 1 Cost., nel senso della sua sostituzione con il fondamento basato sulla libertà ed il rispetto della persona. Peraltro, a fronte delle trasformazioni dei modi di produzione, del progresso tecnologico e delle ristrutturazioni industriali, che conducono a modelli di lavoro maggiormente precari e non garantiti, ed ai “capovolgimenti” incidenti sul piano delle relazioni industriali e dei loro principi ispiratori, nonché sul ruolo svolto dalle organizzazioni di categoria a tutela del bene-lavoro e delle condizioni dei lavoratori, si pone il dilemma se l’intera società, nelle sue componenti politiche, economiche, sindacali e sociali sia effettivamente in grado di dare attuazione alle garanzie costituzionali del lavoro. Se, in altre parole, «siamo padroni dei rapporti sociali ed economici o siamo condannati al darwinismo sociale» (G. ZAGREBELSKY, 56), in cui, paradossalmente, vince il più debole e meno garantito, perché maggiormente in grado di attrarre gli investimenti speculativi della finanza globale. Occorrerebbe anche la forza di un «grande popolo» per rendere effettiva la politica costituzionale del lavoro, che le sole norme di per sé non sono in grado di assicurare (M. LUCIANI, [2], 652). E, parallelamente, la forza di “grandi governanti”, in grado di compiere per il Paese le scelte fondamentali e

coraggiose di politica economica e sociale, nel rispetto delle finalità imposte dalla Costituzione. Altrimenti si rischia di mettere in discussione il senso stesso della Carta costituzionale, che non può e non deve essere un manifesto politico, a meno di rassegnarsi ad accettare di tradire inevitabilmente l'intenzione del legislatore costituente di farne un grande progetto di trasformazione sociale.

** Dottoranda di ricerca in Teoria del diritto e ordinamento giuridico europeo, Università Magna Graecia di Catanzaro

BIBLIOGRAFIA

AA. VV., *Intervista a Federico Mancini*, in *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla liberazione al nuovo secolo*, a cura di P. Ichino, Milano 2008, 475 ss.;

BALDASSARRE A., *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, 1997;

BARILE P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984;

CARETTI P., *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Torino, 2011;

CARIOLA A., *Art. 4, Commentario alla Costituzione*, a cura di Bifulco, Celotto, Olivetti, 2006, p. 114 ss.;

CARLASSARE L., [1], *Nel segno della Costituzione. La nostra Carta per il futuro*, Milano 2012;

CARLASSARE L., [2], *Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse*, in www.costituzionalismo.it, 1/2013;

CRISAFULLI V. – PALADIN L., *Art. 1 e art. 4*, in *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990, p. 5 ss. e 34 ss.;

D’ALOIA A., *I diritti sociali nell’attuale momento costituzionale*, Relazione al Convegno del Gruppo di Pisa su “I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia”, Trapani, 8-9 giugno 2012, in www.gruppodipisa.it;

DAHRENDORF R., *Quadrare il cerchio. Benessere economico, coesione sociale e libertà politica*, Roma-Bari 2001;

ESPOSITO C., *La Costituzione italiana*, Saggi, Padova, 1954;

GIANNINI M. S., *Rilevanza costituzionale del lavoro*, in *Riv. giur. del lavoro*, anno I, 1949, n. 1-2, p. 2 ss.;

GIUGNI G., *Diritto sindacale*, Bari, 2004;

LOMBARDI G. M., *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, 1967, p. 455 ss.;

LUCIANI M., [1], *Sui diritti sociali*, in AA. VV., *La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali*, a cura di r. Romboli, Torino 1994, 79 ss.;

LUCIANI M., [2], *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro*, in *Arg. Dir. lav.*, 3/2010;

MANCINI G. F., *Art. 4, Commentario della Costituzione*, artt. 1-12, a cura di G. Branca, 1975, p. 199 ss.;

MASSA PINTO I., *Costituzione e lavoro, totem e tabù*, in www.costituzionalismo.it, 3/2012;

MARTINES T., [1], *Diritto pubblico*, VII ed. a cura di L. Ventura, Milano, 2009;

MARTINES T., [2], *Diritto costituzionale*, XII ed. a cura di G. Silvestri, Milano, 2010;

MAZZIOTTI M., [1], *Diritti sociali*, in *Enc. dir.*, XII, 1964, p. 802 ss.;

MAZZIOTTI M., [2], *Lavoro (dir. cost.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXIII, 1973, p. 338 ss.;

MAZZIOTTI M. – SALERNO G. M., *Manuale di diritto costituzionale*, Padova, 2010;

MORTATI C., [1], *Il diritto al lavoro secondo la Costituzione della Repubblica (Natura giuridica, efficacia, garanzie)*, dagli *Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla disoccupazione*, 1953, ora in *Raccolta di scritti*, vol. III, Milano, 1972, p. 141 ss.;

MORTATI C., [2], *Il lavoro nella Costituzione*, da *Il diritto del lavoro*, 1954, ora in *Raccolta di scritti*, vol. III, Milano, 1972, p. 225 ss.;

MORTATI C., [3], *Art. 1*, in *Commentario della Costituzione*, artt. 1-12, a cura di G. Branca, 1975, p. 1 ss.;

MORTATI C., [4], *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1975, p. 156 ss.;

OLIVETTI M., *Art. 1*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di A. Bifulco, M. Celotto, M. Olivetti, 2006, p. 5 ss.;

RAUTI A., *La "giustizia sociale" presa sul serio. Prime riflessioni*, in www.forumcostituzionale.it, 2011;

SALAZAR C., [1], *Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali*, Torino, 2000;

SALAZAR C., [2], *Crisi economica e diritti fondamentali – Relazione al XXVIII Convegno annuale dell'AIC*, in www.rivistaaic.it, 4/2013;

SCOGNAMIGLIO R., *Lavoro (disciplina costituzionale)*, in *Enc. giur.*, XVIII, Roma, 1990;

SILVESTRI G., [1], *Il lavoro nella Costituzione italiana*, in AA. VV., *Il sindacato e la riforma della Repubblica*, Roma 1997;

SILVESTRI G., [2], *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Roma-Bari 2009;

VENTURA L., [1], *Introduzione. Valori costituzionali ed unità nazionale*, in VENTURA L. - NICOSIA P. - MORELLI A. – CARIDÀ R., *Stato e sovranità, Profili essenziali*, Torino, 2010;

VENTURA L., [2], *La sovranità. Teorie giuridiche*, in VENTURA L. - NICOSIA P. - MORELLI A. – CARIDÀ R., *Stato e sovranità, Profili essenziali*, Torino, 2010;

VENTURA L., [3], *Forme di Stato e forme di governo*, in VENTURA L. - NICOSIA P. - MORELLI A. – CARIDÀ R., *Stato e sovranità, Profili essenziali*, Torino, 2010;

VENTURA L., [4], *Lo Stato sociale*, in VENTURA L. - NICOSIA P. - MORELLI A. – CARIDÀ R., *Stato e sovranità, Profili essenziali*, Torino, 2010;

VENTURA L., [5], *L'irriducibile crisi della democrazia repubblicana*, in *Studi in onore di Aldo Loiodice*, Bari 2012 e in www.giurcost.org/studi/ventura3.pdf;

ZAGREBELSKY G., *Fondata sul lavoro. La solitudine dell'art. 1*, Torino 2013.

Forum di Quaderni Costituzionali